

**DELIBERAZIONE 19 OTTOBRE 2017**  
**698/2017/R/EEL**

**DISPOSIZIONI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI NON ALTRIMENTI RECUPERABILI**  
**SOSTENUTI DAGLI ESERCENTI LA SALVAGUARDIA PER LE FORNITURE AI CLIENTI NON**  
**DISALIMENTABILI, PER L'ANNO 2015**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 19 ottobre 2017

**VISTI:**

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: legge 125/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 novembre 2013 (di seguito: decreto 6 novembre 2013);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 20 settembre 2012, 370/2012/R/eel e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 17 ottobre 2013, 456/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 456/2013/R/eel);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*);
- il vigente Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (di seguito: TIUC);
- la comunicazione dell'Autorità del 21 aprile 2017, prot. Autorità 15216 (di seguito: comunicazione del 21 aprile 2017);
- la comunicazione di Hera Comm S.r.l. (di seguito: Hera Comm) del 22 maggio 2017, prot. Autorità 18077 (di seguito: comunicazione del 22 maggio 2017);
- la comunicazione di Enel Energia S.p.a. (di seguito: Enel Energia) del 6 giugno 2017, prot. Autorità 19719 (di seguito: comunicazione del 6 giugno 2017).

#### CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 4, della legge 125/07 ha istituito il servizio di salvaguardia per i clienti finali che hanno autocertificato di non rientrare nel servizio di maggior tutela, di cui al comma 2 della medesima legge e che si trovano senza un fornitore nel mercato libero o che non abbiano scelto il proprio fornitore;
- il medesimo articolo 1, comma 4, della legge 125/07 ha previsto che:
  - il servizio di salvaguardia sia assegnato mediante procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero;
  - il Ministro dello Sviluppo Economico emani indirizzi e, su proposta dell'Autorità, adotti disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali che ne abbiano i requisiti;
- le modalità e i criteri per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti che ne abbiano i requisiti sono stati definiti, per il servizio erogato nel periodo 2014 - 2016, con il decreto 6 novembre 2013, che ha, tra l'altro, confermato che l'Autorità definisse un meccanismo per la reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili relativi ai clienti finali non disalimentabili, per i quali l'esercente la salvaguardia è obbligato a proseguire la fornitura anche a fronte del mancato pagamento delle fatture (di seguito: meccanismo di reintegrazione);
- i criteri di quantificazione degli oneri oggetto di copertura nell'ambito del suddetto meccanismo di reintegrazione e le relative modalità applicative sono definiti dall'Autorità con la deliberazione 456/2013/R/eel; a riguardo tale deliberazione ha, tra l'altro, previsto che:
  - a) l'ammontare di reintegrazione da riconoscere sia determinato considerando:
    - i. premi o penalità, calcolati anche in funzione di predeterminate soglie di efficienza relative alla gestione del credito;
    - ii. il parametro  $\Omega_1$  rappresentativo dei costi di commercializzazione ammessi, opportunamente incrementato, come livello massimo riconoscibile al singolo esercente in luogo del valore  $\Omega$  offerto nell'ambito delle procedure concorsuali;
  - b) gli esercenti la salvaguardia forniscano agli Uffici dell'Autorità le informazioni necessarie per il calcolo dei parametri  $\Omega_1$ , ulteriori rispetto ai conti annuali separati redatti e comunicati all'Autorità ai sensi del TIUC;
  - c) l'Autorità, con successivi provvedimenti, definisca i parametri  $\Omega_1$  sulla base dei costi di commercializzazione di ciascun esercente la salvaguardia per l'erogazione del servizio, utilizzando i dati a disposizione ai sensi del TIUC e le informazioni fornite dagli esercenti medesimi;
  - d) che tutti gli esercenti la salvaguardia presentino istanza di partecipazione al meccanismo di reintegrazione alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito CSEA) entro il 30 novembre 2017, sulla base del modello pubblicato dalla medesima CSEA, e che quest'ultima quantifichi e versi gli ammontari da riconoscere a ciascun esercente partecipante entro il 31 dicembre 2017, anche sulla base dei suddetti parametri  $\Omega_1$ ;

- la citata deliberazione 456/2013/R/eel stabilisce inoltre che ai fini della determinazione dei parametri  $\Omega_I$ :
  - a) il livello dei costi di commercializzazione ammessi sia determinato sulla base dei costi della produzione rettificati degli importi relativi ai costi di approvvigionamento, dispacciamento – diversi dagli oneri di sbilanciamento – e trasporto, nonché degli importi di natura straordinaria, degli oneri relativi ai contenziosi con l’Autorità, degli accantonamenti operati per norme tributarie, delle imposte sul reddito e delle sanzioni;
  - b) il capitale investito netto rettificato sia fissato sulla base di un livello standard di capitale circolante netto, determinato considerando lo scoperto dei clienti finali, tenuto conto dell’applicazione degli interessi di mora nei casi di ritardo di pagamento;
  - c) il tasso di remunerazione del capitale netto investito sia fissato sulla base del *Weighted Average Cost of Capital*, WACC nominale.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la comunicazione del 21 aprile 2017 sono stati richiesti a ciascun esercente la salvaguardia del periodo oggetto di analisi, Enel Energia ed Hera Comm, i dati e le informazioni rilevanti sui costi di commercializzazione e sugli oneri della morosità del servizio di salvaguardia, funzionali alla quantificazione dei parametri  $\Omega_I$  per l’anno 2015;
- in particolare, ai fini delle quantificazioni dei parametri  $\Omega_I$ , oltre ai dati già a disposizione dell’Autorità per effetto degli adempimenti al TIUC, sono state richieste le seguenti ulteriori informazioni:
  - dati quantitativi relativi all'erogazione del servizio di salvaguardia e ad altre informazioni sui crediti non incassati, tra cui il fatturato, l’energia fatturata e i clienti serviti, distinti per regione e tra clienti disalimentabili e non disalimentabili;
  - dati contabili inerenti alle voci patrimoniali ed economiche riportate nei conti annuali separati 2015 redatti ai sensi del TIUC relativi all'erogazione del servizio di salvaguardia;
  - dati funzionali alla previsione degli oneri ammissibili al meccanismo di reintegrazione relativi alle variabili rilevanti per il calcolo dell'ammontare riconosciuto per il periodo 2015;
- in risposta alla comunicazione del 21 aprile 2017, sono pervenute le informazioni di Enel Energia, con la comunicazione del 06 giugno 2017 e di Hera Comm, con la comunicazione del 22 maggio 2017;
- dall’analisi della documentazione emerge una sostanziale coerenza tra i dati inviati in risposta alla comunicazione del 21 aprile 2017 e quanto comunicato all’Autorità ai sensi del TIUC e, conseguentemente, non vi sono stati impedimenti alla quantificazione parametro  $\Omega_I$  per entrambe le società.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno determinare il parametro  $\Omega_i$  sulla base dei costi di commercializzazione ammessi sostenuti dagli operatori e che, in coerenza con le modalità di determinazione definite dalla deliberazione 456/2016/R/eel, tali costi:
  - a) comprendano le voci dei costi di commercializzazione relative alla gestione dei clienti finali non disalimentabili serviti in salvaguardia, ivi inclusi i relativi costi di sbilanciamento sostenuti;
  - b) non comprendano le voci relative alla gestione del rischio creditizio dei clienti finali non disalimentabili, in quanto coperta dal meccanismo di reintegrazione;
  - c) comprendano un onere fiscale riconosciuto che tenga conto delle esigenze specifiche di copertura dei costi connessi alle imposte delle società di vendita, prevedendo in particolare due specifiche modalità di riconoscimento:
    - fissando un *tax rate*, nell'ambito della determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito netto per l'onere fiscale atteso relativo all'IRES; tale tasso risulta pari al 27,5%;
    - attraverso un'apposita componente dimensionata tenendo altresì conto dell'impatto che l'aumento del riconoscimento operato ha sulla determinazione dell'ammontare imponibile ai fini fiscali, per l'onere fiscale atteso relativo all'IRAP;
  - d) comprendano un'equa remunerazione del capitale investito netto, applicando il tasso di remunerazione nominale pari all'8% al livello di capitale investito netto quantificato sulla base del livello standard di capitale circolante netto

**DELIBERA**

1. di prevedere che la Tabella 1 della deliberazione 456/2013/R/eel sia sostituita con la seguente tabella:

**Tabella 1 - Parametri  $\Omega_{ii}$  per esercente la salvaguardia e per anno.**

<b>Anno</b>	<b>Esercente la salvaguardia</b>	<b><math>\Omega_{ii}</math> €/MWh</b>
<b>2014</b>	Enel Energia	13,80
	Hera Comm	5,86
<b>2015</b>	Enel Energia	15,19
	Hera Comm	7,84

2. di trasmettere il presente provvedimento a CSEA, per i seguiti di competenza, nonché ad Enel Energia ed Hera Comm;
3. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 456/2013/R/EEL, come risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

19 ottobre 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*